

Bruxelles, 17 marzo 2026  
(OR. en)

10510/96  
DCL 1

USA 35

### DECLASSIFICAZIONE

---

del documento: 10510/96 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 8 ottobre 1996

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

10510/96

RESTREINT

USA35

**NOTA**

---

della: Presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

---

n. doc. prec. : 10147/96 USA 32

n. prop. Comm.: 9573/96 COMER 78 USA 26 + ADD 1

---

**Oggetto : Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme introdotte da alcuni paesi terzi e dalle azioni su di esse basate o da esse derivanti**

---

1. In seguito alle conclusioni del Consiglio dell'1 ottobre relative alle leggi Helms-Burton e D'Amato e conformemente alle istruzioni impartitegli dal COREPER nella 1713<sub>a</sub> riunione, il Gruppo "Relazioni transatlantiche" ha discusso nella riunione del 7 ottobre il testo del progetto di regolamento del Consiglio dall'articolo 2 in avanti. I risultati della discussione formano oggetto dell'allegato. I considerando e l'articolo 1, che il Gruppo non ha discusso, sono riportati nei termini sottoposti nella 1713<sub>a</sub> riunione del COREPER. Un altro considerando (settimo) è stato inserito a titolo di prova dopo le discussioni del Gruppo su proposta UK per un'aggiunta all'articolo 2.

2. Rispetto alle versioni precedenti, le modifiche su cui si richiama l'attenzione del COREPER riguardano gli articoli seguenti:

**-Articolo 2 (notifiche):** nella riformulazione di questo articolo si è inteso limitare e circoscrivere più chiaramente in quale misura le persone lese debbano fornire informazioni. A tal fine nel primo e nel secondo comma si è introdotta una procedura in due fasi. Inoltre, in seguito ad un suggerimento della delegazione svedese fatto proprio dalla Commissione, nel terzo comma è stato inserito un termine di 30 giorni per la presentazione di tali informazioni alla Commissione europea.

**-Articolo 6 (risarcimento danni):** questo articolo è stato rimaneggiato in modo da precisare chiaramente

=l'avente diritto al risarcimento dei danni,

=il destinatario di un'eventuale azione di risarcimento danni (il criterio è ora costituito dal fatto generatore di danni e non più dal fatto di aver tratto profitto dai danni causati; è stata aggiunta la parola "enti").

Per quanto riguarda il risarcimento da parte di persone giuridiche registrate nella comunità, il testo attuale si limita a menzionare la possibilità di sequestrare e vendere attività detenute in tali persone giuridiche da persone o enti che hanno causato danni.

**-Articolo 8:** gli ultimi tre commi sono stati allineati alla procedura III a) concordata nella 1713a riunione del COREPER. Fatta salva una riserva UK a livello di Gruppo sull'intero articolo 8, il Gruppo ha convenuto di inserire nell'ultimo comma un periodo di due settimane.

**-Articolo 11:** in questo articolo l'ordine dei riferimenti al campo di applicazione personale e a quello territoriale del regolamento sono stati invertiti per maggiore chiarezza. Il riferimento al regolamento (CE) del Consiglio n. 4055/96 è stato introdotto per tener conto di una questione sollevata in precedenza dalla delegazione greca.

3. Il Gruppo "Relazioni transatlantiche" non ha discusso il progetto di azione comune. Il testo, presentato nella 1713a riunione del COREPER, è stato distribuito nella riunione del Gruppo come documento di seduta n. 4.

\_\_\_\_\_

**Proposta di regolamento del Consiglio**

**relativo alla protezione dagli effetti dell'applicazione di talune norme  
introdotte da alcuni paesi terzi, e dalle azioni  
su di esse basate o da esse derivanti**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 73 C, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che fra gli obiettivi della Comunità europea vi è anche quello di contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali;

considerando che la Comunità si sforza di conseguire, nella maggiore misura possibile, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi e l'eliminazione delle restrizioni agli investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari;

considerando che alcuni paesi terzi hanno approvato o stanno per approvare disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi con cui si intende disciplinare l'attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri della Comunità europea;

---

(1)Parere emesso il ....., GU n. ....

considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali disposizioni, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale e ostacolano il conseguimento di detti obiettivi;

considerando che le disposizioni e le azioni basate su tale normativa o da essa derivanti, compresi i regolamenti e altri strumenti legislativi, incidono o potrebbero incidere sull'ordinamento giuridico costituito della Comunità europea e avere effetti negativi sugli interessi della Comunità e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che, date le particolari circostanze, è necessario avviare un'azione a livello comunitario per proteggere l'ordinamento giuridico costituito e gli interessi della Comunità e di dette persone, in particolare, evitando, neutralizzando, bloccando o altrimenti respingendo gli effetti della normativa estera interessata;

considerando che la richiesta di fornire informazioni in virtù del presente regolamento non impedisce ad uno Stato membro di chiedere informazioni della stessa natura da comunicare alle autorità di tale stato; <sup>(a)</sup>

considerando che il Consiglio ha adottato l'azione comune n....., del ....., per garantire che gli Stati membri prendano le misure necessarie per la protezione delle persone i cui interessi sono lesi dalle suddette disposizioni e azioni basate su tale normativa, qualora tali interessi non siano tutelati dal presente regolamento;

considerando che la Commissione, nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri;

considerando che le azioni previste nel presente regolamento sono necessarie per conseguire gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che il trattato, per l'adozione di talune disposizioni del presente regolamento, prevede solo l'esercizio dei poteri contemplati dall'articolo 235,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

---

(a) Proposta della Presidenza per venire incontro alle preoccupazioni UK.

**Articolo 1**  
**Obiettivo della protezione**

Il presente regolamento fornisce protezione e neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale delle disposizioni indicate nell'allegato medesimo e delle azioni su di esse basate o da esse derivanti, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone di cui alla prima frase dell'articolo 11 impegnate in scambi internazionali e/o movimenti di capitali verso e da paesi terzi, comprese le attività commerciali connesse.

Il Consiglio, deliberando conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato e nonostante le disposizioni dell'articolo 7, lettera c), può inserire o eliminare disposizioni dall'allegato del presente regolamento.

**Articolo 2** <sup>(a)</sup>  
**Notifiche**

Qualora gli interessi economici e/o finanziari di qualsiasi persona di cui alla prima frase dell'articolo 11 siano lesi, direttamente o indirettamente dalle disposizioni o dalle azioni menzionate nell'articolo 1, tale persona ne informa la Commissione <sup>(1)</sup>.

A richiesta della Commissione tale persona fornisce altre informazioni pertinenti conformemente alla richiesta della Commissione.

Tutte le informazioni devono essere sottoposte alla Commissione europea direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri entro 30 giorni dalla data alla quale detta persona le ha ottenute. Se le informazioni sono presentate direttamente alla Commissione europea, quest'ultima informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro nel quale la persona che ha fornito le informazioni è residente o registrata.

---

(1) Le informazioni devono essere fatte pervenire all'indirizzo seguente: Commissione europea, Direzione generale I, Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels.

---

(a) UK/S: riserva; FIN: riserva d'esame; D: riserva d'attesa.

### **Articolo 3 <sup>(a)</sup>**

#### **Riservatezza**

Tutte le informazioni fornite conformemente all'articolo 2 vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati.

Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizzazione della persona che le ha fornite.

La Commissione può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a non fare divulgare i propri segreti commerciali.

Il presente articolo non preclude alla Commissione la possibilità di divulgare informazioni di carattere generale. La divulgazione di tali informazioni non è permessa qualora ciò sia incompatibile con il loro scopo originario.

In caso di violazione della riservatezza, il mittente delle informazioni ha il diritto, secondo il caso, di ottenere che siano soppresse, rettificate o non prese in considerazione. <sup>(b)</sup>

DECLASSIFIED

---

(a)UK: riserva.

(b)A/S: riserva d'attesa.

#### **Articolo 4** <sup>(a)</sup>

#### **Rifiuto di accettare le sentenze**

Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna alla Comunità che attui, direttamente o indirettamente, le disposizioni e le azioni menzionate nell'articolo 1, è accettata o eseguita in alcun modo.

#### **Articolo 5** <sup>(b)</sup>

#### **Inosservanza**

Nessuna delle persone di cui all'articolo 11, prima frase, deve rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, comprese le richieste dei tribunali esteri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni e dalle azioni di cui all'articolo 1.

Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della Comunità.

DECLASSIFIED

---

(a)UK: riserva d'attesa.

(b)GR/I/UK: riserva.

NL: riserva, da sciogliere in caso di aggiunta del terzo comma seguente: "*I criteri di applicazione della presente disposizione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 8.*".

**Articolo 6** <sup>(a)</sup>  
**Risarcimento danni**

Qualsiasi persona di cui all'articolo 11, prima frase, ha diritto al risarcimento dei danni ad essa causati dall'applicazione delle disposizioni e delle azioni di cui all'articolo 1.

Tale risarcimento può essere ottenuto dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altro ente che ha causato i danni.

Fatti salvi altri mezzi disponibili e conformemente alla legislazione applicabile, il risarcimento potrebbe assumere la forma di sequestro e vendita di attività detenute da tali persone o enti nella Comunità, comprese le azioni detenute da una persona giuridica registrata nella Comunità.

**Disposizioni relative alla gestione**

**Articolo 7**

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione deve:

- a) informare immediatamente ed esaurientemente il Consiglio sugli effetti delle disposizioni, dei regolamenti e degli altri strumenti legislativi e azioni derivanti di cui all'articolo 1, in base alle informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento, e preparare in merito periodicamente un'esauriente relazione pubblica;
- b)<sup>(b)</sup> concedere autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'articolo 5;
- c)<sup>(b)</sup> inserire o eliminare, se del caso, riferimenti a regolamenti secondari o ad altri strumenti legislativi che derivano da disposizioni indicate nell'allegato e che rientrano negli obiettivi del presente regolamento;

---

(a) B/D/E/UK: riserva; L/NL/P: riserva d'esame; I: riserva d'attesa

(b) UK: riserva

d) pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso sulle sentenze e decisioni a cui si applicano gli articoli 4 e 6;

e) pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il nome e l'indirizzo delle autorità competenti degli Stati membri a cui si fa riferimento nell'articolo 2.

### **Articolo 8** <sup>(a)</sup>

Nell'attuazione del disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 7, la Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato o, in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata.

Se al termine di un periodo di due settimane dalla data di presentazione al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

---

(a) UK: riserva

## **Disposizioni generali e finali**

### **Articolo 9**

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni degli articoli 2 o 5 del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

### **Articolo 10**

La Commissione e gli Stati membri si informeranno reciprocamente sulle misure adottate conformemente al presente regolamento e si scambieranno le informazioni connesse.

### **Articolo 11** <sup>(a)</sup>

Il presente regolamento si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, residente o registrata nella Comunità, nonché ai cittadini degli Stati membri e alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86 <sup>(1)</sup>.

Esso si applica al territorio della Comunità, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a qualsiasi aeromobile o nave che batta bandiera di uno Stato membro.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1.

---

(a) UK : riserva

**Articolo 12** <sup>(a)</sup>

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 1996

Per il Consiglio  
Il Presidente

DECLASSIFIED

---

(a)UK, sostenuta da FIN ma non dalla Commissione, propone un periodo di mora di un mese tra l'entrata in vigore e l'attuazione.

**DISPOSIZIONI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI**

di cui all'articolo 1

**STATO: STATI UNITI D'AMERICA**

**LEGGI <sup>(a)</sup>**

1. "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993" Titolo XVII - "Cuban Democracy Act of 1992", sezione 1706.

[sommario del contenuto]

2. "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act del 1996".

[sommario del contenuto]

3. <sup>(b)</sup>"Iran and Libya Sanctions Act of 1996"

[sommario del contenuto]

**REGOLAMENTI**

1. <sup>(c)</sup>31 CFR ("Code of Federal Regulations") capitolo V (edizione 7.1.1995) parte 515 - "Cuban Assets Control Regulations", sezione E - "Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy".

[sommario del contenuto]

DECLASSIFIED

---

(a)DK: suggerisce di aggiungere il Food Security Act, Sez. 902 modificato dal Food, Agricultural, Conservation and Trade Act del 1990.

(b) UK: riserva d'attesa.

(c) Da completare a cura della Commissione.